

# Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 23 febbraio 2021, n. 94

**L.r. 4/2003 e s.m.i. e R.r. 20/2019. Struttura di assistenza a persone non autosufficienti anche anziane denominata RSA "San Giuseppe", sita nel Comune di Acquapendente (VT), gestita dalla Soc. "San Giuseppe S.r.l." (C.F./P.IVA 14466021004). Conferma dell'accreditamento istituzionale, già rilasciato temporaneamente con DCA n. U00399 del 1.10.2019**

**OGGETTO:** L.r. 4/2003 e s.m.i. e R.r. 20/2019. Struttura di assistenza a persone non autosufficienti anche anziane denominata RSA “San Giuseppe”, sita nel Comune di Acquapendente (VT), gestita dalla Soc. “San Giuseppe S.r.l.” (C.F./P.IVA 14466021004). Conferma dell’accreditamento istituzionale, già rilasciato temporaneamente con DCA n. U00399 del 1.10.2019

## LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta dell’Assessore alla sanità e integrazione socio-sanitaria;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni recante (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale);

**VISTO** il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2020, n. 1044 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria al dott. Massimo Annicchiarico;

### **VISTI:**

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni recante: *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;

- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, recante *Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali*;

- il Regolamento Regionale n. 20 del 6 novembre 2019 concernente: *“Regolamento in materia di autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie: in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), e dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche. Abrogazione del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 in materia di autorizzazione all’esercizio e del regolamento regionale 13 novembre 2007, n. 13 in materia di accreditamento istituzionale”*;

- l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z000039 del 8 maggio 2020 recante *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”* che ha disposto che il termine del 31 dicembre 2019, di cui all’art. 32 del R.r. n. 20/2019 (termine fino al quale le ASL continuavano ad essere competenti anche per le verifiche di accreditamento di cui agli articoli 25 e 26 del medesimo R.r. 20/2019), sia differito al termine di conclusione del periodo emergenziale e che la Regione possa avvalersi, tra l’altro, del personale delle Aziende/Enti del SSR ai fini dell’accertamento, in qualsiasi momento, dell’esistenza o della permanenza dei requisiti minimi autorizzativi, di quelli ulteriori di

accreditamento, nonché dell'ottemperanza a eventuali prescrizioni generali o specifiche dettate dalla Regione o dall'Azienda sanitaria;

- il DCA n. U00606 del 30/12/2016 di istituzione delle ASL "Roma 1" e "Roma 2", di soppressione delle ASL "Roma A", "Roma B", "Roma C" e "Roma E" e di ridenominazione delle ASL. "Roma D" come "Roma 3", "Roma F" come "Roma 4", "Roma G" come "Roma 5" e "Roma H" come "Roma 6";
- il DPCM 12 gennaio 2017 recante l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 e s.m.i.;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00469 del 7 novembre 2017 concernente *"Modifica al DCA 410/2017 in materia di contrasto della L.R. 7/2014 al D. Lgs. 502/1992. Disposizioni in materia di autorizzazione a modifica ed integrazione del DCA 8/2011. Adozione del Manuale di accreditamento in attuazione del Patto per la salute 2010-2012"*;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00368 del 31.10.2014;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00412 del 26.11.2014;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00257 del 5.7.2017;
- il DCA del 20 gennaio 2020 n. U00018, concernente: *"Adozione in via definitiva del piano rientro "piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario regionale 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo. Modifiche ed integrazioni al DCA U00469 del 14 novembre 2019 in esito al verbale del Tavolo di verifica del 27 novembre 2019"*;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2020, con cui è stato disposto, tra l'altro, di approvare il Piano di Rientro della Regione Lazio adottato dal Commissario ad acta con il DCA n. U00018 del 20.01.20 e recepito dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 12 del 21 gennaio 2020, subordinatamente al recepimento, mediante deliberazione di Giunta integrativa, da dottarsi entro il termine del 30 marzo 2020 (poi prorogato al 30 giugno 2020), delle ulteriori modifiche richieste dai Ministeri Salute ed Economia e Finanze con il parere del 28 gennaio 2020;
- il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 che ha adottato il Piano di rientro denominato *"Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021"* in recepimento delle modifiche richieste dai Ministeri vigilanti con il citato parere del 28 gennaio 2020 e definito il percorso volto a condurre la Regione verso la gestione ordinaria della sanità, previa individuazione degli indirizzi di sviluppo e qualificazione da perseguire;
- la deliberazione della Giunta regionale del 26 giugno 2020 n. 406 *"Presa d'atto e recepimento del Piano di rientro denominato "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021" adottato con il Decreto del Commissario ad acta n. 81 del 25 giugno 2020 ai fini dell'uscita dal commissariamento"*;

**CONSIDERATO** che con il verbale della riunione del 22/07/2020 il tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza ha ratificato l'uscita della Regione Lazio dal commissariamento;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale del 29 settembre 2020 n. 661, recante *"Attuazione delle azioni previste nel Piano di rientro denominato Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 e recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020"*;

**PREMESSO** che:

- con DCA n. U00399 del 1.10.2019 l'amministrazione regionale ha rilasciato l'accreditamento temporaneo ai sensi dell'art. 14, comma 7, della L.r. 4/2003 e dell'art. 8 quater, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. per la seguente attività sanitaria:

Struttura per l'assistenza residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane:

- in regime di autorizzazione all'esercizio:
  - n. 3 nuclei da 20 p.r. ciascuno      Liv. Ass. Mantenimento B,  
per complessivi 60 p.r.;
- in regime di accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8 quater, comma 7 del D.Lgs 502/92:
  - n. 2 nuclei da 20 p.r. ciascuno      Liv. Ass. Mantenimento B,  
per complessivi 40 p.r.,

dando mandato alla ASL di Viterbo, territorialmente competente, trascorsi sei mesi dal rilascio del provvedimento, ed entro i successivi 90 giorni, di effettuare la verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume di attività svolte e della qualità dei risultati

**PRESO ATTO** che:

- con nota prot. n. 49124 del 20.7.2020, acquisita pari data al prot. reg. n. 641334, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Viterbo ha trasmesso gli esiti delle verifiche dei requisiti minimi organizzativi di cui al DCA 8/2011 e s.m.i. per la struttura in oggetto, riservandosi di effettuare "*ulteriore sopralluogo per la verifica effettiva dell'adeguamento effettuato*" in merito a non conformità nella dotazione organica del personale riscontrate in sede di verifica in data 9.6.2020;
- con nota prot. n. 835205 del 29.9.2020, l'amministrazione regionale chiedeva di trasmettere l'evidenza dell'effettivo adeguamento ai requisiti minimi organizzativi e gli esiti della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume di attività svolte e della qualità dei risultati, al fine di procedere alla conferma dell'accreditamento rilasciato in via temporanea con DCA n. U00399/2019;
- con nota acquisita al prot. reg. n. 972524 del 12.11.2020 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Viterbo ha trasmesso il Verbale del sopralluogo effettuato presso la struttura in data 29.9.2020 da parte della UOC Programmazione e Gestione Offerta Accreditati, evidenziando:
  1. non conformità in merito all'assistenza globale dedicata alla persona, nel rispetto dei requisiti previsti al par. 4.1.1.5.1 del DCA n. U0008/2011 e s.m.i.;
  2. non conformità ai requisiti ulteriori di accreditamento, con particolare riferimento a quanto previsto dal DCA n. U00422 del 5.10.2017 in merito alla tipologia di rapporti di lavoro con il personale "*avente qualifica di infermiere, educatore professionale, fisioterapista, tecnico sanitario e operatore sociosanitario o figura equivalente o dedicata ai servizi alla persona*";
- con nota prot. n. 88754 del 30.12.2020, acquisita pari data al prot. reg. n. 1155751, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Viterbo ha informato l'amministrazione regionale che, sulla base delle verifiche effettuate presso la struttura in data 18.12.2020, si rileva che la dotazione organica risulta rispondente ai requisiti di Legge, ad eccezione dell'assistenza infermieristica, specificando che "*mancono il minimo dei requisiti organizzativi Autorizzativo/Accreditamento n° 2 figure infermieristiche*";
- con nota prot. n. 4418 del 19.1.2021, acquisita al prot. reg. n. 51422 del 20.1.2021, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Viterbo ha informato l'amministrazione regionale che la struttura "*ha sanato le difformità rilevate (omississ). Gli infermieri risultano conformi dal 11.01.2021*";

- con nota prot. n. 97092 del 1.2.2021 l'amministrazione regionale ha chiesto alla ASL di Viterbo *“di trasmettere gli esiti della verifica del volume di attività svolte e della qualità dei risultati, ai fini della conferma dell'accreditamento temporaneo rilasciato con DCA n. U00399 del 1.10.2019”*;

**TENUTO CONTO** che con nota prot. n. 9358 del 3.2.2021, acquisita al prot. reg. n. 108686 del 4.2.2021, il Direttore Generale della ASL di Viterbo ha comunicato che *“nell'ambito della verifica per il mantenimento dei requisiti di accreditamento, sono stati presi in esame con esito favorevole, anche le pratiche clinico-assistenziali, risultando evidente presso la struttura RSA San Giuseppe di Acquapendente, l'adozione di procedure e di politiche di appropriatezza clinica nella gestione generale e quotidiana dell'utente, come da verifica delle cartelle cliniche (omississ). Per tutto quanto sopra detto, si ritiene, pertanto, di poter esprimere parere favorevole in relazione alla qualità dei volumi erogati da potersi ritenere congrui con i livelli assistenziali accreditati”*;

**CONSIDERATO** che:

- l'art. 14, comma 7, della L.r. 4/2003 e l'art. 8 quater, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., prevedono che la Giunta regionale, nel caso di richiesta di accreditamento da parte di soggetti autorizzati alla realizzazione di nuove strutture o all'esercizio di nuove attività in strutture preesistenti, possa rilasciare l'accreditamento temporaneo ai soli fini e per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei risultati raggiunti; in caso di verifica positiva, la durata dell'accreditamento decorre dalla data di rilascio dell'accreditamento temporaneo, mentre, l'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso;
- le competenti articolazioni aziendali della ASL di Viterbo hanno svolto con esito favorevole le verifiche e l'attività istruttoria previste dall'art. 14, comma 7, della L.r. n. 4/2003 e dall'art. 26 comma 6 del R.r. n. 20/2019, relative alla permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume di attività svolte e della qualità dei risultati, necessarie al rilascio del provvedimento di accreditamento definitivo;

**RITENUTO**, pertanto, di dover provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 L.r. n. 4/2003 e s.m.i. e di cui all'art. 26 del R.r. n. 20/2019, all'accreditamento istituzionale definitivo, a seguito della verifica positiva dell'accreditamento temporaneo, rilasciato ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7, D.Lgs. 502/92 e s.m.i. con DCA n. U00399 del 1.10.2019, per la struttura socio sanitaria denominata RSA “San Giuseppe”, sita nel Comune di Acquapendente (VT), Via del Seminario, n. 58, gestita dalla Soc. “San Giuseppe S.r.l.” (C.F./P.IVA 14466021004), con sede legale nel Comune di Roma, Via Anagnina, n. 461, per la seguente attività sanitaria:

Struttura per l'assistenza residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane:  
n. 2 nuclei da 20 p.r. ciascuno            Liv. Ass. Mantenimento B,  
per complessivi 40 p.r.;

**CONSIDERATO** che le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare;

**CONSIDERATO** che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

**DELIBERA**

per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- di rilasciare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 della L.r. n. 4/2003 e s.m.i. e art. 26 del R.r. n. 20/2019, l'accreditamento istituzionale definitivo, a seguito della verifica positiva dell'accreditamento temporaneo, già rilasciato ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7, D.Lgs. 502/92 e s.m.i. con DCA n. U00399 del 1.10.2019, per la struttura socio sanitaria denominata RSA "San Giuseppe", sita nel Comune di Acquapendente (VT), Via del Seminario, n. 58, gestita dalla Soc. "San Giuseppe S.r.l." (C.F./P.IVA 14466021004), con sede legale nel Comune di Roma, Via Anagnina, n. 461, per la seguente attività sanitaria:

Struttura per l'assistenza residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane:  
n. 2 nuclei da 20 p.r. ciascuno Liv. Ass. Mantenimento B,  
per complessivi 40 p.r.;

È confermato, per il resto, quanto previsto dal DCA n. U00399 del 1.10.2019.

Il legale rappresentante della Soc. "San Giuseppe S.r.l." è il sig. Fabrizio Canestri, nato a **OMISSIS il OMISSIS**.

Il Medico Responsabile della struttura è il Dott. Francesco Rollo, nato a **OMISSIS il OMISSIS**, Laureato in Medicina e Chirurgia, in possesso della Specializzazione in Tisiologia, Medicina Generale e Malattie dell'apparato cardiovascolare, iscritto all'Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di Viterbo al n. 998.

La Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria provvederà a comunicare tempestivamente il presente provvedimento alla Soc San Giuseppe S.r.l., alla ASL di Viterbo, al Comune di Acquapendente (VT) ed all'Ordine dei Medici della Provincia di Viterbo.

L'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio è l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0008/2011 e successive modificazioni, e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente provvedimento.

Le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare.

La struttura è tenuta ad osservare le disposizioni in materia di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale, di cui alla legge regionale n. 4/2003 s.m.i. ed al regolamento regionale n. 20/2019.

La presente autorizzazione potrà subire variazioni per effetto della modifica dei requisiti minimi.

L'accertamento del possesso e/o del mantenimento di titoli e/o requisiti prodotti e/o dichiarati, finalizzati al rilascio del presente provvedimento, diversi da quelli rientranti nelle competenze proprie della Regione Lazio, rimane in capo agli enti, alle amministrazioni ed agli organismi comunque denominati titolari del loro rilascio.

Il presente provvedimento, pertanto, potrà essere revocato ove le amministrazioni o gli enti diversi dalla Regione Lazio accertino, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legge, la non rispondenza della struttura, dei titoli o dei requisiti prodotti e/o dichiarati alle disposizioni che disciplinano le materie oggetto del presente provvedimento.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e comunque l'accREDITAMENTO, previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.